

GIOVANNI CANZIO

II PROCESSO PENALE:
LE RIFORME “POSSIBILI”

SOMMARIO: 1. Il progetto riformatore: metodo, obiettivi, proposte. – 2. Le indagini preliminari. – 3. Le alternative al processo: *a)* la particolare tenuità del fatto. – 4. *b)* i riti speciali. – 5. Le misure cautelari. – 6. Le impugnazioni. – 7. Qualche considerazione conclusiva sugli itinerari della riforma.

1. *Il progetto riformatore: metodo, obiettivi, proposte*

Con decreto del 10 giugno 2013 è stata istituita un'apposita Commissione ministeriale «*per elaborare una proposta di interventi in tema di processo penale*»¹, la quale ha subito avviato i lavori stabilendo, all'atto dell'insediamento, i metodi, gli obiettivi, i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti ad essa affidati.

Sulla scorta delle indicazioni contenute nel decreto ministeriale di costituzione, la Commissione ha deliberato nella prima seduta plenaria: di procedere alla ricognizione dei settori del processo penale che presentano le più forti criticità nelle prassi applicative e necessitano dei più urgenti e mirati interventi legislativi di riforma del codice di rito del 1988; di dividersi in quattro sottocommissioni (indagini preliminari, riti speciali, misure cautelari e impugnazioni) e di affidare a ciascuna di esse il compito di elaborare le conseguenti proposte di modifiche normative; di optare per un largo utilizzo degli strumenti telematici (mail di gruppo) nella fase preparatoria dei testi delle proposte, sia all'interno delle singole Sottocommissioni che tra i componenti dell'intera Commissione; di votare, in ordine a ciascuna proposta, le determinazioni definitive all'esito della discussione conclusiva in seduta plenaria (una al mese: luglio, settembre, ottobre, novembre),

¹ La Commissione, presieduta da Giovanni Canzio, era composta da esponenti dell'Università (Giorgio Spangher – vice presidente –, Paola Balducci, Francesco Caprioli, Giulio Illuminati, Antonella Marandola), dell'Avvocatura (Rosita Petrelli, Matteo Pinna, Emilia Rossi, Valerio Spigarelli, presidente dell'Unione delle Camere Penali) e della Magistratura (Gastone Andreatza, Sergio Beltrani, Renato Bricchetti, Giovanni Conti, Claudio Di Ruzza, Giovanni Ferrara, Antonello Mura, Luca Pistorelli, Agnello Rossi). Il Comitato scientifico era composto da Alessandro Diddi, Flavia Insom, Vania Maffeo e Paola Mastroberardino.

così da consentire, dopo un trasparente e approfondito dibattito preliminare, un alto livello di condivisione finale delle soluzioni proposte.

La Commissione ha presentato al Ministro della Giustizia, il 22 luglio 2013, una serie di proposte urgenti, riguardanti le distinte aree delle misure cautelari, dei procedimenti alternativi e delle impugnazioni e successivamente, il 28 novembre 2013, quelle riguardanti le indagini preliminari e la definizione del processo per la particolare tenuità del fatto.

Va innanzi tutto segnalato, sul piano del metodo, il percorso partecipativo e costruttivo che ha caratterizzato il progetto di riforma, nonostante l'evidente instabilità del quadro politico e la ristrettezza dei tempi assegnati, sicché, a fronte della larghissima condivisione delle singole proposte, raramente il dissenso è stato così radicale da rendere necessaria l'illustrazione delle posizioni di minoranza.

Le ragioni della crisi di autorevolezza della giurisdizione penale sono numerose e dispiegate ormai con chiarezza all'attenzione dei giuristi: dal sovraccarico della domanda giudiziaria all'ipertrofia della fase delle indagini preliminari, all'eccessivo utilizzo delle misure coercitive nei confronti dell'indagato, all'irrazionale organizzazione e lentezza dei tempi dei giudizi di tipo cognitivo, alla scarsa utilizzabilità delle procedure semplificate, alla farraginoso proliferazione dei rimedi impugnatori.

Il progetto riformatore, pur mirando alla razionalizzazione del modello di processo ideato nel 1988, ne ha confermato peraltro l'impianto accusatorio, rimarcando, settore per settore (di cui taluni indicati anche da fonti internazionali, principi e norme comunitarie o pronunce delle Corti di giustizia europee), le ragioni del cambiamento e le soluzioni prospettate.

Le proposte, munite di dettagliato articolato e di relazione accompagnatoria, rispondono a una trasparente opzione strutturale di fondo: l'essere formulate in un'ottica di semplificazione e di deflazione dei meccanismi procedurali e l'essere coerentemente ispirate al fine di contemperare le irrinunciabili garanzie con l'efficienza del rito, così da ripristinarne la qualità, l'efficacia e l'autorevolezza.

Su questo presupposto culturale si snodano i tratti essenziali degli itinerari della riforma che riguardano talune aree e nodi problematici nel funzionamento della macchina processuale, bisognevoli di un più urgente intervento legislativo perché in palese sofferenza: le indagini preliminari, la rilevanza procedimentale della particolare tenuità del fatto, le misure cautelari e in particolare l'area della custodia in carcere, i procedimenti alternativi, le impugnazioni.

2. Le indagini preliminari

Le (invero limitate) modifiche in tema di indagini preliminari sono dirette a contrastare talune prassi devianti riguardanti: l'accelerazione e la stabilità degli accertamenti tecnici non ripetibili del pubblico ministero; la delimitazione certa dei tempi investigativi massimi, mediante l'attribuzione al giudice del potere di retrodatare l'iscrizione, con la conseguente inutilizzabilità degli atti compiuti oltre il termine previsto (anche per il reato commesso da persone ignote).

In tema di *riserva di incidente probatorio*, nella vigente disposizione dell'art. 360, comma 4, c.p.p. la mancanza di un termine entro cui deve essere promosso l'incidente probatorio consente, di fatto, alla persona sottoposta alle indagini di impedire gli accertamenti tecnici non ripetibili del pubblico ministero. Si prevede, così, un ristretto ma comunque congruo termine (cinque giorni) entro cui l'indagato che abbia fatto riserva deve richiedere, a pena d'inammissibilità, l'incidente. Con la conseguenza che la sua inosservanza non impedisce il compimento degli accertamenti del pubblico ministero e, in ogni caso, se divenuta inefficace non può essere riproposta.

La seconda modifica, intervenendo sulla problematica della *ritardata iscrizione* e del controllo del potere spettante sul punto al pubblico ministero, mira a dare concretezza al principio che le indagini preliminari devono avere un termine di durata delimitato e prestabilito e che la persona sottoposta alle indagini deve avere certezza sui tempi investigativi massimi.

A fronte di una giurisprudenza che ha costantemente affermato che la ritardata iscrizione non dà luogo a sanzioni processuali, potendo avere riverberi solo sul piano penale e disciplinare, e al fine di contrastare le prassi devianti che vedono talora il pubblico ministero esercitare ampi poteri discrezionali in ordine ai tempi d'iscrizione della notizia di reato e del nome della persona alla quale il reato è attribuito, lasciando inalterato il meccanismo stabilito all'art. 335 c.p.p., si è attribuito al giudice il potere di verificare la tempestività dell'iscrizione e, se occorre, di retrodatarla al momento nel quale doveva essere effettuata. Ne consegue l'inutilizzabilità *ex art. 407, comma 3, c.p.p.* degli atti di indagine che si pongano 'a valle' rispetto al termine massimo, computato dalla data, oggettiva e/o soggettiva, individuata dal giudice.

Inoltre, pur nella consapevolezza che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, l'inutilizzabilità degli atti per decorrenza dei termini di indagine è dichiarabile solo a richiesta di parte e non è rilevabile né deducibile per la prima volta in sede d'impugnazione, al fine di evitare eccessivi irrigidimenti si è, comunque, ritenuto di lasciare alla giurisprudenza la possibilità di orientarsi liberamente sul regime di rilevanza del vizio, non potendosi escludere che gli atti di indagine 'tardivi' possano essere favorevoli alla persona sottoposta alle indagini.

In analogia prospettiva si colloca la scelta d'intervenire sul potere del giudice previsto dall'art. 415, comma 2, c.p.p. al fine di rendere effettiva la tutela che il meccanismo riguardante il procedimento per reati commessi da persone ignote è chiamato a svolgere, anche nell'ambito del sistema dei tempi di durata delle indagini.

3. *Le alternative al processo:*

a) *la particolare tenuità del fatto*

La riforma mira a introdurre, come nei sottosistemi minorile e di pace, uno strumento di deflazione legato alla scarsa offensività del fatto, nel rispetto tuttavia dei principi di legalità e di obbligatorietà dell'azione penale, mediante: la previsione tassativa dei presupposti (modalità e occasionalità della condotta, esiguità delle conseguenze dannose o pericolose); la tutela della posizione procedimentale della persona offesa; la configurazione dell'istituto come causa di improcedibilità, con la conseguente introduzione di una nuova fattispecie di archiviazione e di un'autonoma ipotesi di sentenza di proscioglimento.

A fronte della mitigazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale mediante la selezione delle notizie di reato effettuata, già nella fase investigativa, sulla base del criterio dettato dalla dimensione concretamente offensiva dell'illecito e di superfluità del dibattimento, resta ovviamente salva, infatti, l'operatività della formula della *particolare tenuità del fatto* anche nell'ambito del processo in senso stretto, mediante la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento, ben potendo essa essere accertata anche dopo l'esercizio dell'azione penale.

Queste, in sintesi, le scelte qualificanti dell'intervento che, movendosi lungo il sentiero già tracciato dalla Commissione Riccio e dalla proposta di legge C. 2094-A, Tenaglia e altri, come emendata nella scorsa legislatura nel corso del dibattito parlamentare, ha, tra l'altro, il pregio di rendere trasparenti e controllabili nella prassi giudiziaria talune forme surrettizie di rinuncia all'azione oggi tollerate:

a1) la costruzione tassativa dei presupposti mediante il riferimento ai parametri, strettamente connessi alla materialità del fatto, delle «*modalità della condotta*» e della «*esiguità delle conseguenze dannose o pericolose*», dei quali si prevede pure, per esigenze di uniformità sistematica, l'estensione ai sottosistemi minorile e di pace;

a2) la configurazione, nell'ottica di una significativa deflazione del carico giudiziario, della particolare tenuità del fatto come causa di legittima rinuncia all'esercizio dell'azione, e la conseguente introduzione di una nuova ipotesi di ar-

chiviazione, che consenta la rapida definizione della notizia di reato sotto il controllo giurisdizionale;

a3) la predisposizione di adeguati meccanismi di tutela degli interessi processuali dell'offeso, garantendogli la partecipazione alla procedura archiviativa e la facoltà di opposizione anche per motivi diversi dall'incompletezza investigativa, mentre, in assenza di una revisione dei rapporti tra azione civile e processo penale, non si consente una pronuncia immediata sulle domande restitutorie o risarcitorie e si esclude l'efficacia extrapenale della pronuncia;

a4) la classificazione della particolare tenuità come causa di improcedibilità, non di esclusione della punibilità, e la conseguente previsione di un ulteriore tipo di sentenza di proscioglimento, garantendo, per un verso, all'imputato il diritto al proscioglimento pienamente liberatorio e scongiurando così il rischio che la non perseguibilità del fatto tenue si traduca in forme di accertamento sommario della responsabilità, e, per altro verso, differenziando la particolare tenuità come condizione di procedibilità in senso lato dalle condizioni di procedibilità in senso stretto o 'formali'.

Si è dunque proposto in quest'ottica:

- di disciplinare come autonomo caso di proscioglimento la sentenza dichiarativa della particolare tenuità del fatto (in un nuovo art. 529-*bis* c.p.p.), in modo da marcare anche topograficamente la differenza concettuale rispetto alle cause di improcedibilità in senso stretto, alle quali soltanto continuerebbe a riferirsi la locuzione codicistica secondo cui «l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita»;
- di includere la nuova causa di proscioglimento nell'elenco di cui al primo comma dell'art. 129 c.p.p., dopo l'ipotesi della mancanza di una condizione di procedibilità, senza intervenire sul secondo comma;
- di modificare gli artt. 411 e 425 c.p.p., affiancando la particolare tenuità del fatto alla mancanza di condizioni di procedibilità in senso stretto;
- di non modificare l'art. 469 c.p.p., riferito ai casi di improcedibilità in senso stretto, in modo da non consentire la declaratoria di particolare tenuità in fase predibattimentale;
- di non modificare l'art. 345, comma 2, c.p.p. da limitare anch'esso ai casi di improcedibilità in senso stretto, sicché il proscioglimento per tenuità preclude un secondo giudizio sui medesimi fatti;

a5) l'inclusione, tra i presupposti dell'istituto, della necessaria 'occasionalità' del fatto, come richiesto per le fattispecie minorile e di pace, mentre è sembrato equilibrato, a fronte dei profili problematici della struttura della 'non occasionalità', disegnare un modello di serialità circoscritto, oltre ai casi del delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai comportamenti della medesima indole.

L'opzione procedimentale della tenuità dichiarabile nella fase investigativa, alla luce del carattere non preclusivo dell'esito archiviativo, consente di riattivare l'accertamento anche dei fatti ritenuti modestamente lesivi, promuovendone una eventuale rivalutazione congiunta a quelli ulteriormente addebitati. E da tale accertamento, seppure incidentale, non può prescindersi per escludere l'occasionalità e la tenuità del fatto perseguito per ultimo, non potendo l'imputato essere dichiarato responsabile per una condotta tenue ma asseritamente seriale sulla sola base di 'precedenti' omologhi, alla cui definizione lo stesso non abbia partecipato con le ordinarie garanzie difensive. In altri termini, la verifica della non occasionalità e della conseguente punibilità del fatto tenue non prescinde dal contestuale accertamento, secondo le ordinarie dinamiche, dell'intera sequenza dei fatti collegati in un ipotetico percorso seriale;

a6) quanto al coordinamento sistematico tra la nuova causa di improcedibilità e le fattispecie sostanziali nelle quali la ridotta portata offensiva della condotta rappresenta piuttosto una circostanza attenuante (talora definita in termini affini a quelli della fattispecie processuale: art. 62 n. 4 c.p., art. 311 c.p., art. 2640 c.c., art. 219, comma 3, l. fall., art. 12, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 231 del 2001, ma con riguardo ai diversi e più ristretti parametri del danno o dell'offesa; altre volte in termini letteralmente sovrapponibili al nuovo istituto processuale: art. 323-bis c.p., art. 648, comma 2, c.p., art. 171-ter, comma 3, l. n. 633 del 1941, ma, anche in tal caso, con un perimetro applicativo non coincidente con la più complessa modulazione della nuova formula di improcedibilità), si è scelto di non intervenire sul tessuto normativo, considerando che anche su questo fronte, pur essendo innegabile l'esigenza di un razionale ripensamento, le novità in materia di proscioglimento per tenuità del fatto possono innestarsi nel sistema senza eccessive forzature.

4. b) i riti speciali

Sul terreno dei riti alternativi, si rinvengono ulteriori e, per molti versi, innovative proposte di riforma, in termini di incentivazione delle potenzialità deflative e, nel contempo, di razionalizzazione delle premialità.

Le modifiche hanno ad oggetto: per il giudizio abbreviato, l'esclusione della parte civile, l'esplicita introduzione delle c.d. richieste subordinate, il regime di deducibilità delle nullità e la rimodulazione della diminuzione; per l'applicazione della prova su richiesta delle parti, l'aumento del limite di pena massima patteggiabile e l'ampliamento dell'oggetto del negozio processuale; per il procedimento per decreto, la riduzione del valore giornaliero della pena detentiva e la sua sostituibilità con la sanzione del lavoro di pubblica utilità.

b1) Il giudizio abbreviato

Al fine di incentivare l'accesso al giudizio abbreviato si è scelto di escludere la parte civile dalla celebrazione del rito, sulla base del duplice rilievo che alla stessa già è attribuita la facoltà di recedere dalla costituzione non accettando il rito alternativo e che in tal modo si ripristina la simmetria con la disciplina riservata al responsabile civile, per il quale tale esclusione è prevista e nei confronti del quale comunque la parte civile dovrebbe instaurare un autonomo giudizio civile.

In tal senso si è aggiunto all'art. 81 c.p.p. il comma 2-*bis*, che impone al giudice di escludere anche d'ufficio la parte civile già costituita quando accoglie la richiesta di giudizio abbreviato; si è previsto nel comma 4-*bis* dell'art. 442 c.p.p. l'obbligo per il giudice, in caso di condanna dell'imputato, di porre a carico di quest'ultimo le spese di costituzione della parte civile esclusa, analogamente a quanto previsto per il patteggiamento; sono state soppresse le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 441 c.p.p. che disciplinavano l'accettazione implicita del rito e le conseguenze della mancata accettazione; all'art. 441-*bis* c.p.p. si aggiunge l'inedito comma 4-*bis*, che consente alla parte civile esclusa di rinnovare la costituzione nell'ipotesi di retrocessione del rito a richiesta dell'imputato, ferma restando l'operatività del comma terzo dell'art. 75 c.p.p.; è stata anche esclusa, mediante la soppressione del secondo comma dell'art. 651 c.p.p. e del secondo comma dell'art. 652 c.p.p., l'efficacia della sentenza di condanna e di quella di assoluzione nei giudizi civili o amministrativi di danno, in ragione del fatto che la parte civile non può partecipare all'abbreviato.

È stata recepita nel comma 5-*bis* dell'art. 438 c.p.p. la prassi delle richieste subordinate, compresa quella di patteggiamento, subordinata al rigetto dell'abbreviato, non risultando uniforme l'avallo giurisprudenziale a tale prassi.

Si è prevista, nell'art. 441 c.p.p., l'impossibilità di eccepire nel giudizio abbreviato le nullità diverse da quelle assolute e da quelle, anche di rango inferiore, verificatesi nel corso del rito, sull'assunto che l'adesione al rito speciale comporta una rinuncia a far valere i vizi del procedimento e della prova suscettibili di sanatoria. Non si è invece ritenuto opportuno estendere siffatta preclusione anche alle inutilizzabilità non patologiche, ritenendo che questa discenda dalla struttura delle stesse e dunque sia già nel sistema, in linea con la sentenza delle Sezioni Unite, 21 giugno 2000, Tammaro.

Nella medesima disposizione si è inserita la disciplina della questione di incompetenza per territorio (nel senso che, dopo che il giudice ha disposto il giudizio abbreviato, non può essere rilevata o eccepita l'incompetenza per territorio né può essere riproposta la medesima eccezione precedentemente respinta) ed è stato pure previsto un meccanismo di recupero del patteggiamento rigettato prima della sua instaurazione, che ricalca quello contemplato dall'art. 448 c.p.p.

Al fine di riequilibrare l'effetto incentivante della diminuzione processuale e di limitare la sua incidenza eccessiva in caso di irrogazione di pene superiori, potenzialmente distorsiva del principio di proporzionalità, se ne è rimodulata l'entità in ragione della gravità del reato per cui si procede, mantenendo la disciplina vigente nel caso in cui questo sia punito con l'ergastolo. In tal senso, nel secondo comma dell'art. 442 c.p.p., si sono configurate tre soglie di pena edittale cui corrispondono, rispettivamente, tre livelli di diminuzione di quella applicata in concreto dal giudice per effetto dell'adesione al rito, secondo scansioni più 'eque', siccome idonee a consentire un maggior beneficio per le fattispecie di minore gravità e un minore abbattimento per quelli più gravi. E cioè: della metà se si procede per una contravvenzione o per un delitto per il quale è prevista la reclusione non superiore nel massimo a cinque anni o la multa; di un terzo se si procede per un delitto per cui è prevista la reclusione non superiore nel massimo a quindici anni; di un quarto se si procede per un delitto per cui è prevista la reclusione superiore nel massimo a quindici anni.. Nella definizione delle soglie, per i delitti, salvo il caso sia prevista la sola multa, si è considerata esclusivamente la pena detentiva, ma è implicito che la diminuzione si applica anche a quella pecuniaria eventualmente irrogata.

b2) Applicazione della pena su richiesta delle parti

Le modifiche apportate all'art. 444 c.p.p. consistono nell'aumento fino a sei anni della pena massima patteggiabile e nella previsione che per le pene comprese tra i due ed i sei anni le parti debbano presentare al giudice anche la richiesta di pena accessoria, la cui determinazione rientra dunque nell'oggetto del negozio processuale.

Nella formulazione della richiesta le parti possono anche chiedere al giudice l'applicazione di una delle misure alternative al carcere previste dall'ordinamento penitenziario; in tal caso il giudice può disporre anche d'ufficio quegli accertamenti che, di regola, sono demandati al tribunale di sorveglianza.

È stata eliminata dall'art. 444 c.p.p. la previsione della condanna alle spese a favore della parte civile in quanto ripresa nel nuovo art. 445, comma 2-*bis*, c.p.p.

Alla luce dei significativi innesti nel tessuto dell'art. 444 c.p.p. si è poi preferito trasferire il contenuto del comma 1-*bis* sulle esclusioni soggettive e oggettive dal patteggiamento allargato nel nuovo art. 444-*bis* c.p.p. all'uopo configurato; rispetto alla disposizione originaria è stata peraltro riassorbita l'esclusione dei delinquenti qualificati e dei recidivi.

b3) Procedimento per decreto

La necessità di potenziare questo rito alternativo si è tradotta:

- nel prevedere (comma 1-*bis* dell'art. 459 c.p.p.), per il caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva, che il valore giornaliero al quale è assoggettato l'imputato, da moltiplicare per i giorni di pena detentiva, sia, in deroga all'art. 135 c.p. ed all'art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, di euro 75 per un giorno di pena detentiva, poiché il valore giornaliero attualmente previsto nella misura troppo elevata di 250 euro disincentiva l'utilizzo dello strumento, alimentando le opposizioni;
- nel modificare, per evitare contraddizioni, il comma 9-*bis* dell'art. 186 e il comma 8-*bis* dell'art. 187 del Codice della strada;
- nel prevedere (comma 1-*ter* dell'art. 459 c.p.p.) che, nei casi previsti dalla legge, la pena, detentiva e pecuniaria, possa essere sostituita, se non vi è opposizione dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità;
- nel prevedere (comma 3 dell'art. 461 e commi 2 e 3 dell'art. 464 c.p.p.) che con l'opposizione l'imputato possa domandare la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità;
- nel prevedere (comma 1, lett. *e* dell'art. 460, comma 3 dell'art. 461 e comma 1 dell'art. 464) che, con l'opposizione, non possa essere richiesta l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p., attesa l'identità di effetti dei due riti;
- nell'intervenire, per esigenze di coordinamento, sull'art. 557 c.p.p.

5. Le misure cautelari

Le proposte di modifica mirano al ridimensionamento dell'area della restrizione della libertà personale, con speciale riguardo alla custodia cautelare in carcere, per ottemperare sia alle Raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, sia all'umiliante condanna della Corte EDU dell'8 gennaio 2013, Torreggiani c. Italia, sia al severo monito della Corte costituzionale, sent. n. 279 del 2013, che ribadiscono la necessità e l'obbligo di «una riduzione al minimo del ricorso alla custodia cautelare in carcere».

Esse investono: il potere di differire il colloquio coi difensori; i criteri di valutazione delle esigenze cautelari; gli automatismi applicativi; il principio di proporzionalità; il principio di adeguatezza e la presunzione legale di adeguatezza/inadeguatezza della custodia in carcere; l'ampliamento dell'area applicativa delle misure interdittive, anche combinate con l'impiego di misure coercitive non carcerarie; la ridefinizione dei termini del giudizio di riesame e dei poteri decisori di quel giudice, insieme col rafforzamento indiretto dell'obbligo motivazionale del provvedimento cautelare per gli aspetti più significativi.

Segue l'illustrazione delle più rilevanti indicazioni riformatrici in materia, larga parte delle quali sono state sostanzialmente recepite nella proposta di legge n. 631/C, Ferranti e altri, approvata dalla Camera dei deputati il 9 gennaio 2014.

- Circa il *colloquio col difensore*, la modifica dell'art. 104, comma 3, c.p.p. restringe il potere del giudice, su richiesta del p.m., di dilazionare nel corso delle indagini preliminari il diritto dell'indagato in custodia cautelare di conferire col difensore, che implica un'evidente limitazione del diritto di difesa, ai casi particolarmente gravi, individuati nei delitti di criminalità organizzata o con finalità di terrorismo di cui agli articoli 51, comma 3-bis e 372, comma 1-bis, c.p.p., sempre che sussistano specifiche ed eccezionali ragioni di cautela.
- Con riferimento alle *esigenze cautelari* di cui all'art. 274 c.p.p., tanto il richiesto apprezzamento della 'attualità', oltre la 'concretezza', del pericolo, quanto l'introduzione del comma 1-bis («*Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, la sussistenza della situazione di pericolo non può essere desunta esclusivamente dalla gravità del reato e dalle modalità del fatto per cui si procede, e la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non può essere desunta unicamente dalle circostanze del fatto addebitato*»), tendono a rafforzare il contenuto specifico della motivazione dell'ordinanza applicativa, evitando che il giudizio di probabile colpevolezza desunto dai gravi indizi finisca con l'assorbire la valutazione delle esigenze cautelari, per le quali occorre invece uno specifico apparato argomentativo. La modifica alla lettera c), relativa al limite di pena previsto per il delitto di cui si teme la reiterazione, è stata introdotta per armonizzarla con quella introdotta nel successivo art. 280, comma 2, c.p.p.
- Sui *criteri di scelta delle misure* di cui all'art. 275 c.p.p., si propone l'abrogazione delle previsioni restrittive dei commi 1-bis e 2-ter, onde eliminare ogni automatismo applicativo che trasformi la misura cautelare personale in una sorta di esecuzione anticipata della sentenza di condanna, di primo grado o di appello, in contrasto con l'art. 27, comma 2, Cost. Il comma 2-bis, a sua volta, è stato modificato («*Non può essere disposta la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere applicata una pena detentiva non carceraria ovvero essere concessa la sospensione condizionale della pena, o che l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5*»), per rafforzare il principio di proporzionalità, soprattutto in relazione all'ampliamento delle misure alternative alla pena detentiva in carcere e alla possibilità che l'esecuzione della pena sia sospesa. In forza del principio di adeguatezza, infine, il comma 3 include fra le misure applicabili in luogo della custodia in carcere anche le misure interdittive, prevedendo l'applicazione cumulativa di più misure, oggi limitata al caso di scarcerazione per decorrenza dei termini («*La custodia cautelare in*

carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive e interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate»); mentre è stata ridimensionata, in conformità alla recente giurisprudenza demolitoria della Corte costituzionale, la presunzione di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere («quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale»), salvo verifica di insussistenza delle esigenze cautelari.

- Anche la proposta soppressione dell'art. 276, comma 1-ter, c.p.p., che impone in ogni caso il ripristino della custodia in carcere in caso di *trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari*, è ispirata al fine di eliminare gli automatismi applicativi, restituendo al giudice il potere di valutare, di volta in volta, la gravità della trasgressione in rapporto alle concrete esigenze cautelari.
- Circa le *condizioni di applicabilità delle misure coercitive* di cui all'art. 280 c.p.p., viene innanzi tutto elevato, nel comma 2, il limite di pena al di sotto del quale la custodia in carcere non può essere applicata (cons., peraltro, la modifica già apportata in proposito dal d.l. n. 78/2013, conv. in l. n. 94/2013), simmetricamente a quanto previsto nell'art. 274, comma 1, lett. c, c.p.p. Con riferimento ai delitti non connotati da particolare gravità (quelli per i quali è prevista una pena edittale inferiore ad otto anni di reclusione), per i quali la custodia in carcere non è vietata dal comma precedente, il comma 2-bis, nella prospettiva del carcere come *extrema ratio*, stabilisce che l'applicazione di misure diverse da quella della custodia carceraria sia la regola, salvo che sia dimostrata la presenza di esigenze cautelari «di eccezionale rilevanza», così fissando una presunzione legale di inadeguatezza della custodia cautelare in carcere, pur superabile dalla prova contraria o dall'accertata trasgressione alle altre misure da parte dell'imputato.
- Si è constatato che la limitata applicazione delle *misure interdittive*, in luogo delle più gravi, ma talora meno adeguate, misure coercitive, dipende in realtà dall'eccessiva brevità dei termini di durata massima. Sicché il proposto ampliamento di tali termini, equiparato a quello delle misure coercitive non detentive (art. 308 c.p.p.), mira a rafforzare l'efficacia delle misure interdittive, rendendo possibile un maggior impiego delle stesse e contribuendo a limitare il ricorso alla custodia cautelare, anche mediante l'applicazione combinata di misure coercitive non carcerarie e di misure interdittive in funzione delle concrete esigenze cautelari. Inoltre, per l'applicazione delle misure interdittive fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, è necessario procedere al previo interrogatorio dell'imputato, disciplinato secondo le regole dell'interrogatorio di garanzia (artt. 287 e 294 c.p.p.). Il previo interrogatorio è prescritto sempre e comunque, essendo apparso l'attuale 'doppio binario'

privo di apprezzabile giustificazione e non trattandosi di provvedimenti da eseguire 'a sorpresa'.

- Numerose sono le proposte di modifica della disciplina dettata dall'art. 309 c.p.p. in tema di *riesame* delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva.

Si è previsto (commi 6 e 8-*bis*) il diritto dell'imputato di comparire personalmente, oggi rimesso alla discrezionalità del giudice secondo l'art. 127 c.p.p., talora interpretato nel senso che la richiesta non sia vincolante.

Il comma 9-*bis* è stato introdotto per consentire alla difesa di prepararsi meglio chiedendo termine, anche per consentirle l'accesso alle registrazioni delle conversazioni intercettate. Nei casi di particolare complessità, della proroga del termine può anzi giovare lo stesso tribunale per pervenire a una valutazione adeguatamente approfondita. Il termine può essere modulato dal giudice tra i cinque e i dieci giorni, mentre il termine perentorio di caducazione della misura viene corrispondentemente prorogato.

A sua volta, il comma 7 dell'art. 324 c.p.p. per il procedimento di riesame delle misure cautelari reali è modificato in funzione di coordinamento con l'art. 309 c.p.p., quanto alla richiesta di differimento dell'udienza.

Al fine di rafforzare indirettamente l'obbligo di motivazione dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva e di evitare che essa possa ridursi al 'copia e incolla' della richiesta o degli atti di indagine presentati dal p.m., non si consente al tribunale di integrare la motivazione mancante o meramente apparente, o comunque incompleta su profili decisivi, prescrivendone in questi casi l'annullamento *tout court* (comma 9: «*Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa*»).

Quanto al termine per il deposito in cancelleria dell'ordinanza motivata del tribunale del riesame, se ne prevede (comma 10) l'allargamento fino a trenta giorni dalla deliberazione, così che le esigenze difensive di celerità siano temperate dall'esigenza di un autonomo e approfondito apprezzamento della vicenda cautelare, nel rispetto altresì dei carichi di lavoro dei giudici. E però, mentre l'attuale, più breve termine di cinque giorni ha carattere ordinatorio, la cui violazione può assumere soltanto rilievo disciplinare (ove il deposito intervenga oltre il ventesimo giorno), per evitare ritardi troppo significativi, si è attribuito all'inosservanza del più ampio termine per il deposito della ordinanza motivata («*entro trenta giorni dalla deliberazione*») l'effetto caducatorio della misura.

- Anche per l'*appello* (art. 310 c.p.p.) il termine di deposito dell'ordinanza del tribunale è stato ampliato fino a trenta giorni dalla deliberazione, escludendosi tuttavia in questo caso la caducazione della misura, atteso il diverso raggio d'azione di siffatto strumento impugnatorio rispetto al riesame.

- Circa il ricorso per cassazione (art. 311 c.p.p.), il comma 5-bis, in deroga alla regola di cui all'art. 623 lett. a, c.p.p., stabilisce che il giudice di rinvio debba essere diverso e se collegiale in diversa composizione, rispetto a quello che ha emesso il provvedimento impugnato, per evitare che l'imparzialità possa apparire pregiudicata dalla precedente pronunzia.

La caducazione della misura prevista per la violazione dei termini di cui all'art. 309, comma 10, c.p.p., è stata estesa anche alla decisione del giudice di rinvio in seguito ad annullamento, medesime essendo la *ratio* e l'aspettativa di celerità della decisione (comma 5-ter: «*Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla deliberazione. Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'art. 310, comma 3*»). La caducazione opera solo nel caso di ricorso dell'imputato, ad evitare effetti paradossali quando l'annullamento è stato richiesto dal pubblico ministero, e se ad essere impugnata è l'ordinanza del riesame o quella contro la quale l'imputato ha proposto ricorso *per saltum*.

6. Le impugnazioni

Ribadite le radici ideali e funzionali del doppio grado di giurisdizione di merito (l'obbligo costituzionale di motivazione ha senso solo ove lo si proietti sulle esigenze, sociali e individuali, di controllo della ricostruzione probatoria del fatto e delle ragioni della decisione di merito) e la compatibilità dello stesso con la natura accusatoria del giudizio di primo grado, si è preferito intervenire, innanzi tutto, nella logica del controllo, con necessari, per molti versi incisivi aggiustamenti diretti ad assicurare la semplificazione della procedura impugnatoria e, con essa, la ragionevole durata del processo, pur ammettendosi in casi predeterminati il potere di rinnovazione della prova.

Le esigenze di razionalizzazione e di semplificazione, pertanto, hanno avuto naturali ricadute sugli interventi riformatori, ispirati complessivamente all'idea che le impugnazioni, una volta svincolate da inutili formalismi, possono più efficacemente assolvere il compito di controllo della giustezza della decisione e della tenuta della legalità processuale.

Le proposte di modifica hanno ad oggetto:

- a) l'appellabilità (non più la ricorribilità per cassazione) del provvedimento di archiviazione e delle sentenze di non luogo a procedere;

- b) la limitazione dei casi di ricorribilità per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento;
 - c) la costruzione di un modello legale della motivazione in fatto della decisione di merito, che si accorda con l'onere di specificità dei motivi dell'impugnazione;
 - d) la disciplina semplificata della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione in casi determinati;
 - e) il ripristino del concordato sulla pena in appello;
 - f) la rinnovazione dell'istruzione probatoria in appello, in caso di gravame del pubblico ministero contro la sentenza assolutoria di primo grado, in adesione alle indicazioni della Corte EDU;
 - g) l'esclusione del ricorso per cassazione presentato personalmente dall'imputato;
 - h) il rafforzamento della sanzione pecuniaria in caso d'inammissibilità del ricorso per cassazione;
 - i) la delimitazione del perimetro del ricorso per cassazione al solo vizio di violazione di legge in caso di 'doppia conforme' assolutoria o di non luogo a procedere;
 - j) il raccordo fra sezioni semplici e sezioni unite della Corte di cassazione, per rafforzarne la stabilità nomofilattica;
 - k) l'allargamento delle ipotesi di annullamento senza rinvio;
 - l) la semplificazione del procedimento correttivo dell'errore materiale.
- Sull'*archiviazione*, la nuova disciplina (art. 410-*bis* c.p.p.) si presenta, per un verso, ricognitiva e ordinatoria dei casi di nullità del provvedimento di archiviazione elaborati dalla giurisprudenza, anche con riferimento alla decorrenza del termine di impugnazione, e, per altro verso, innovativa con riguardo all'organo della decisione sull'impugnazione, che è stato individuato nella corte di appello, essendosi ritenuto il mezzo del ricorso per cassazione eccessivo rispetto all'esame di vizi che attengono alla mera violazione del contraddittorio camerale in sede di procedura archiviativa. Per non appesantire il già gravoso carico di lavoro delle corti di appello, il giudizio impugnatorio si sviluppa, peraltro, senza partecipazione delle parti, sulla falsariga del modello previsto per la cassazione dall'art. 611 c.p.p., con gli opportuni adattamenti. È sembrato infine conseguente affermare la non ulteriore impugnabilità in cassazione dell'ordinanza di appello, non essendo ciò in contrasto con l'art. 111, penultimo comma, Cost.
- Quanto alla *sentenza di non luogo a procedere*, si è ritenuto che la verifica della sussistenza delle condizioni per il rinvio a giudizio attiene essenzialmente alla ricostruzione probatoria del fatto e al merito dell'accusa e, perciò, il relativo gravame (art. 428 c.p.p.) meglio si coniuga con le attribuzioni e con la procedura camerale della corte di appello, piuttosto che con l'ambito proprio del sindacato di legittimità della corte di cassazione.

Si è, inoltre, soppressa l'incongrua legittimazione, all'impugnazione nel merito della sentenza di non luogo a procedere, della persona offesa costituita parte civile, la quale dalla relativa statuizione non soffre alcun pregiudizio, come reso evidente dalla previsione dell'art. 652 c.p.p.

In caso di 'doppia conforme' di non luogo a procedere (come per la 'doppia conforme' assolutoria, della quale si dirà appresso: art. 608, comma 1-*bis*, c.p.p.), è sembrato, infine, opportuno delimitare il perimetro del ricorso per cassazione al solo vizio di violazione di legge.

- Il perseguimento dell'obiettivo deflativo comporta ovvie e funzionali limitazioni in materia di impugnabilità delle pronunce che siano frutto di soluzioni negoziali. Di talché, con riguardo al modulo consensuale di definizione del processo mediante l'*applicazione della pena su richiesta delle parti*, si è ritenuta sproporzionata l'attuale, troppo ampia, ricorribilità per cassazione, anche alla luce dei dati statistici che attestano l'esito largamente prevalente di inammissibilità dei relativi ricorsi, con inutile dispendio di tempi e costi organizzativi. Se ne è pertanto limitata la ricorribilità ai soli casi in cui l'accordo non si sia formato legittimamente o non si sia tradotto fedelmente nella sentenza, ovvero il suo contenuto presenti profili di illegalità per la qualificazione giuridica del fatto, per la pena o per la misura di sicurezza, applicata o omessa (art. 448, comma 2-*bis*, c.p.p.).

La proposta di riforma, coerente con la proposta di legge n. 373 presentata il 20 marzo 2013 d'iniziativa dei deputati Ferranti e altri, è diretta a scoraggiare i ricorsi per cassazione meramente defatigatori e ad accelerare la formazione del giudicato, anche mediante la più agile procedura di correzione degli errori materiali (art. 130, comma 1-*bis*, c.p.p.), nelle ipotesi di erronea determinazione della specie e quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la cui eliminazione non comporti tuttavia una modificazione essenziale dell'atto e per le quali pure la Corte di cassazione procede alla rettificazione *ex art.* 619, comma 2, c.p.p.

- Limitando il discorso all'impugnazione nei confronti delle sentenze dibattimentali di merito, il punto di partenza di una riforma è sembrato dover essere la riscrittura dell'attuale art. 546 c.p.p. con riguardo al *contenuto della sentenza*.

L'esigenza di costruire, nel contesto del libero convincimento del giudice, il modello legale della 'motivazione in fatto' della decisione, nella quale risulti esplicitato il ragionamento sull'intero spettro dell'oggetto della prova secondo il percorso inferenziale indicato per la valutazione della stessa, ha invero ispirato la seguente modifica della lett. *e* della norma: «*La sentenza contiene: ... e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con la indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con la enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove*

contrarie, con riguardo: 1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono alla imputazione e alla loro qualificazione giuridica; 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza; 3) alla responsabilità civile derivante dal reato; 4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali».

- D'altra parte, solo la motivazione in fatto, rigorosamente costruita con riguardo alla tenuta sia informativa che logica della decisione, può costituire l'effettivo paradigma devolutivo sul quale posizionare la facoltà di impugnazione delle parti e i poteri di cognizione del giudice dell'impugnazione, con specifico riferimento ai capi e ai punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione, nonché alle prove di cui si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione, ovvero l'omessa o erronea valutazione.

In tal senso, la nuova disposizione della lett. *e* dell'art. 546 c.p.p. (conforme alle previsioni della bozza di delega per la riforma del c.p.p. della Comm. Min. 'Riccio', XV legislatura) si raccorda con la modifica dell'art. 581 c.p.p. sulla forma dell'impugnazione, che, nel rafforzare l'*onere di enunciazione specifica, a pena d'inammissibilità, dei motivi*, appare idoneo altresì ad assicurare una più razionale semplificazione della procedura impugnatoria.

- A fini deflativi si è prevista una disciplina semplificata di dichiarazione di *inammissibilità dell'impugnazione*, senza ritardo né formalità di procedura, da parte del giudice *a quo*, in tutti i casi nei quali l'invalidità dell'atto emerga con immediatezza (art. 591, comma 1-bis, c.p.p.: «... *se mancano i motivi e nei casi elencati nel comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d).*»), senza che siano necessarie valutazioni che, come invece per la mancanza di interesse o il difetto di specificità dei motivi, superino l'oggettività delle situazioni.
- Si è anche ritenuto di recuperare l'originario istituto del c.d. patteggiamento camerale in appello, soppresso nel 2008, in considerazione della indubbia efficacia deflativa che esso può comportare per il giudizio di appello, oggi afflitto da un carico eccessivo di processi, sottolineandone tuttavia la reale portata di *'concordato sui motivi di appello'* (artt. 599-bis e 602, comma 2-bis, c.p.p.), più che di applicazione concordata della pena. E però, al fine di neutralizzare le critiche che avevano sollecitato l'abrogazione dell'istituto a causa delle prassi anticognitive invalse in talune sedi giudiziarie, si è richiamato il pubblico ministero nell'udienza, pur nel rispetto della sua autonomia, a un'attenta valutazione della richiesta sulla base di uniformi linee guida di orientamento, formulate almeno a livello distrettuale (comma 3: «*Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti magistrati dell'ufficio e i procuratori della*

Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti».

- Di notevole rilievo appare l'intervento effettuato sulla portata dell'art. 603 c.p.p., sulla *rinnovazione dell'istruzione dibattimentale* in appello, per assicurarne la coerenza con i principi della Convenzione edu, come ancora recentemente ribaditi dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Con una prima modifica (comma 4) si rende effettivo il giudizio di appello quando l'imputato, restituito o meno nel termine per proporre impugnazione (onde evitare disparità di trattamento tra appellante tardivo e rimesso in termini e appellante non tardivo e tuttavia non a conoscenza del procedimento), sia stato condannato a seguito di giudizio contumaciale, di cui non abbia avuto conoscenza se non dopo la pronuncia della sentenza. La rinnovazione resta focalizzata sulle prove richieste dall'interessato, se il contumace appellante lo chieda, salvo che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire.

Inoltre, l'introduzione del comma 4-bis (*«Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.»*) è intesa ad armonizzare il ribaltamento della sentenza assolutoria in appello con le garanzie del *fair trial*, secondo l'interpretazione ancora di recente offerta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. 4 giugno 2013, Hanu c. Romania) circa la doverosità, in tal caso, della riapertura dell'istruttoria orale.

- Alcune modifiche di rilievo investono il giudizio di cassazione.
- Nell'ipotesi di *'doppia conforme' assolutoria*, con la quale, in virtù della ricostruzione probatoria del fatto già scrutinata nel merito dal giudice di appello, si rafforza notevolmente la presunzione di non colpevolezza dell'imputato, si è ritenuto sufficiente e adeguato (come nell'ipotesi di *'doppia conforme'* di non luogo a procedere, di cui si è detto) delimitare il perimetro del *ricorso del pubblico ministero* (art. 608, comma 1-bis, c.p.p.) alla sola violazione di legge.
- Nella fase degli atti preliminari del procedimento, allo scopo di valorizzare lo spazio del contraddittorio cartolare, consentendo al ricorrente di essere meglio informato della ragione del rilievo d'*inammissibilità del ricorso* e di replicare con una memoria puntuale, si è precisato (art. 610, comma 1, quarto periodo, c.p.p.) che il relativo avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata *«con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso»*.

A fini deflativi e in conformità con quanto previsto dalla bozza di delega per la riforma del c.p.p. della Comm. Min. 'Riccio', XV legislatura, si è apprestata una

disciplina semplificata di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, «*senza formalità di procedura*» (art. 610, comma 6), nei casi indicati nell'art. 591, comma 1-*bis* e non rilevati dal giudice *a quo*, in cui l'invalidità dell'atto emerge con immediatezza senza valutazioni che superano l'oggettività delle situazioni. Analoga soluzione è adottata per i ricorsi contro le sentenze di patteggiamento e di concordato sui motivi in appello, per la quasi totalità dei quali la Cassazione, secondo i dati statistici, delibera l'inammissibilità, con dispendio di tempi e costi organizzativi, pure a fronte della già disposta soluzione negoziale del caso. Contro tale provvedimento si ammette il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625 *bis*.

- La soppressione nel comma 1 dell'art. 613 c.p.p. dell'inciso «*salvo che la parte non vi provveda personalmente*», che si raccorda con l'analoga modifica dell'art. 571, comma 1, c.p.p. comporta che l'atto di ricorso sia sottoscritto solo da parte di *difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione*, a pena d'inammissibilità, sul rilievo del suo contenuto rigorosamente tecnico-professionale. Essa (in senso conforme alle previsioni della bozza di delega per la riforma del c.p.p. della Comm. Min. 'Riccio' e con la proposta di legge n. 373 presentata il 20 marzo 2013 d'iniziativa dei Deputati Ferranti e altri) è diretta, in funzione deflativa, a scoraggiare la presentazione di ricorsi meramente defatigatori e ad accelerare la formazione del giudicato, constatato che per la quasi totalità di quelli presentati personalmente dall'imputato (esempio rarissimo nel panorama internazionale) la Cassazione pronuncia l'inammissibilità, ancora una volta con inutile dispendio di tempi e di risorse.
- Anche la proposta modifica del comma 1 dell'art. 616 c.p.p., circa la possibilità di aumentare sino alla metà l'attuale importo previsto a titolo di *sanzione pecuniaria per il caso di inammissibilità del ricorso* («*tenuto conto della causa*» della stessa), risponde all'intento di evitare la presentazione di ricorsi meramente defatigatori. Si è resa inoltre necessaria, per mantenere inalterato nel tempo il valore sanzionatorio, la specifica disposizione del comma 2, che consente di adeguare l'importo della sanzione pecuniaria alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

Analoghe soluzioni sono prospettate nei commi 6 e 7 dell'art. 48 c.p.p., in materia di richiesta di *rimessione del processo*.

- In tema di *decisioni delle sezioni unite* (art. 618 c.p.p.), al fine di rafforzare l'uniformità e la stabilità nomofilattica dei principi di diritto espressi dal giudice di legittimità, tanto l'enunciazione del principio di diritto 'nell'interesse della legge' da parte delle sezioni unite (comma 1-*ter*: «*Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta*»), quanto il raccordo fra sezioni semplici e sezioni unite (comma 1-*bis*: «*Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite,*

rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso»), sono disciplinati in conformità alle analoghe previsioni per il giudizio civile di cassazione di cui, rispettivamente, al terzo comma dell'art. 363 e al terzo comma dell'art. 374 c.p.c., sostituiti dagli artt. 4 e 8 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

- Si è ritenuto di ampliare le ipotesi di *annullamento senza rinvio* (art. 620, comma 1, lett. l, c.p.p.: «*se la corte ritiene di potere decidere la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o dare i provvedimenti necessari e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio*»), nell'intento di deflazionare i casi di giudizio di rinvio, com'è analogamente previsto per il giudizio civile di cassazione dal secondo comma dell'art. 384 c.p.c., sostituito dall'art. 12 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
- Quanto, infine, al *ricorso straordinario per errore materiale o di fatto* (art. 625-bis c.p.p.), si propone la semplificazione del procedimento correttivo da parte della corte di cassazione in caso di *errore materiale* (comma 3: «*può essere rilevato d'ufficio, in ogni momento e senza formalità di procedura*»), per la duplice considerazione che si tratta di mero errore materiale e non 'di fatto' e che la relativa correzione si risolve in ogni caso a favore del condannato.

7. *Qualche considerazione conclusiva sugli itinerari della riforma*

Le indicate proposte di interventi urgenti nel processo penale, corredate ciascuna di articolato e relazione accompagnatoria, sono formulate in un'ottica di semplificazione e di deflazione delle procedure, tenendo conto dei relativi disegni di legge all'esame del Parlamento, dei pregressi lavori di altre Commissioni ministeriali e dei più recenti contributi interpretativi offerti sui diversi temi dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Esse sono ispirate al duplice fine di ripristinare condizioni di qualità ed efficienza del rito, nei settori in cui le disfunzioni si palesano più gravi, e soprattutto di ridimensionare l'area della coercizione dell'imputato, nella consapevolezza tuttavia che altre aree e nodi problematici del processo penale (come pure del diritto penale sostanziale, quanto al disegno delle figure di reato e delle sanzioni) meritano, anch'esse, di essere investite dall'azione riformatrice.

L'impianto complessivo del progetto vuole essere espressione, nelle linee generali, di una cultura autenticamente riformista, poiché aspira a coniugare garanzie, efficienza, qualità e ragionevole durata del processo penale, nella profonda convinzione che occorre ripristinarne con urgenza l'effettività e l'autorevolezza, secondo un modello cognitivo di tipo europeo che si ponga come argine di fronte al rischio di slittamenti progressivi della legalità.

La razionalità delle soluzioni va dunque misurata sul corretto rapporto che si è cercato di instaurare tra l'efficacia del processo e l'assetto complessivo delle garanzie difensive.

Larga parte degli interventi proposti, se realizzati, potrebbero recare un immediato beneficio, anche in tempi brevi, ai settori nevralgici specificamente considerati e, indirettamente, riequilibrare il complessivo funzionamento della macchina processuale.

L'evidente instabilità del quadro politico-legislativo non agevola certamente il delineato percorso riformatore, ma si auspica che esso possa comunque avviare una rinnovata riflessione sulle fondamentali categorie del processo penale e sul sistema dell'organizzazione giudiziaria di fronte alle sfide della modernità.